

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 117

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BIELLI**

Disciplina degli itinerari turistici  
denominati « i percorsi delle castagne »

*Presentata il 30 maggio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il turismo per molte zone d'Italia rappresenta, sicuramente, una componente fondamentale dello sviluppo economico del Paese.

Particolare attenzione va prestata alla montagna e significativamente alle zone montane di bassa o media altitudine che non possono usufruire dei vantaggi del turismo invernale da neve o di particolari attrattive ambientali o naturalistiche.

Agricoltura e turismo possono diventare, se coniugati e messi in relazione tra loro, elementi capaci di offrire nuove opportunità economiche e anche occupazionali.

Coniugare la produzione agricola con forme d'imprenditorialità locale, artigianato e strutture turistiche può essere volano per lo sviluppo e per produrre reddito.

La presente proposta di legge è volta a favorire ed incentivare il turismo utilizzando una offerta turistica « particolare », quale quella rappresentata dalla bellezza naturalistica dei boschi di castagno e della produzione delle castagne. Ciò è tanto più importante perché in molte zone, soprattutto dell'Appennino, è questa l'unica produzione agricola significativa.

Con la presente proposta di legge, come già accade in altre parti d'Europa, e a seguito di una sensibilità e di un'attenzione crescente dell'Unione europea, si intende disciplinare la promozione e valorizzazione da parte delle regioni della realizzazione dei « percorsi delle castagne ».

Tale progetto si realizza attraverso l'impegno di più soggetti, pubblici e privati, che si rendono disponibili e che concorrono allo stesso anche con iniziative autogestite.

Si intende con questa proposta di legge addivenire alla segnalazione di itinerari turistici con caratteristiche particolari denominati « percorsi delle castagne ». La realizzazione di questo progetto è assegnata a più soggetti, aziende agricole, realtà imprenditoriali quali quelle turistiche, alberghiere e di ristorazione, ed associazioni o esponenti di offerta culturale, artistica o ambientale.

Alle province e alle comunità montane sono assegnati la realizzazione e la collocazione dei segnali e dei cartelloni pubblicitari, nonché gli interventi manutentivi della viabilità.

Per il finanziamento ci si avvale sia di contributi dell'Unione europea per il riequilibrio socio-strutturale, sia di interventi nazionali, regionali e locali.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Ai fini della valorizzazione dell'offerta turistica e della sua qualificazione e promozione nei territori ad alta vocazione di produzione di castagne, le regioni, sentite le comunità montane e le amministrazioni provinciali, disciplinano, con proprie leggi, itinerari turistici denominati « i percorsi delle castagne ».

2. « I percorsi delle castagne » di cui al comma 1 sono indicati da segnali e cartelli che indicano la vocazione e la zona di produzione del frutto. Detti cartelli indicano anche centri abitati, edifici di interesse storico-artistico, musei, valori ambientali e attrattive naturalistiche, infrastrutture alberghiere, di ristorazione e sportive.

### ART. 2.

1. Le amministrazioni provinciali, le comunità montane, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni di categoria interessate ed altri organismi, sia pubblici che privati, interessati elaborano appositi disciplinari che regolamentano la costituzione, realizzazione e gestione di « percorsi delle castagne ».

2. Nei disciplinari di cui al comma 1 sono indicate, per ciascun organismo interessato al progetto, le quote di impegno per la realizzazione del progetto stesso. I disciplinari sono trasmessi alla regione competente.

3. La regione, esaminati i disciplinari di cui al comma 1, verificata la congruità del progetto con la vocazione del territorio interessato, nonché la coerenza degli impegni assunti dai promotori, ne autorizza la realizzazione.

4. Gli enti, gli organismi e i soggetti promotori del progetto relativo al disciplinare di cui al comma 1 provvedono alla costituzione di un comitato organizzatore al fine di:

a) realizzare i « percorsi delle castagne »;

b) promuovere, propagandare, pubblicizzare in collaborazione con le organizzazioni e associazioni interessate i « percorsi delle castagne »;

c) assicurare la promozione e l'inserimento dei « percorsi delle castagne » in tutti gli strumenti di promozione turistica;

d) reperire fondi pubblici e privati per la realizzazione e gestione dei « percorsi delle castagne »;

e) controllare il rispetto e il buon funzionamento del progetto.

#### ART. 3.

1. Le comunità montane e le province provvedono alla realizzazione, nelle zone di produzione delle castagne, dei cartelli viari ed alla loro collocazione.

#### ART. 4.

1. La realizzazione e la gestione dei « percorsi delle castagne » di cui alla presente legge è ammessa ai finanziamenti comunitari relativi ai fondi strutturali.

2. La realizzazione di materiale informatico, pubblicitario, di propaganda, e per l'incentivazione della conoscenza dei « percorsi delle castagne » è ammessa ai finanziamenti pubblici, statali, regionali e locali, in particolare dell'Ente nazionale italiano per il turismo, dell'Istituto per il commercio estero e delle aziende di promozione turistica.

#### ART. 5.

1. La presente legge, cui, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le leggi regionali in materia devono armonizzarsi, è immediatamente applicabile, in mancanza dell'emanazione delle leggi regionali stesse.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0000560\*